

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 04/02/2014**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35915-legge-di-stabilita-per-il-2014-modificati-i-criteri-di-calcolo-della-perequazione-automatica-delle-pensioni>**

**Autore: Sacco Fernando**

**Legge di stabilita' per il 2014: modificati i criteri di calcolo della perequazione automatica delle pensioni**

**LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014:  
MODIFICATI I CRITERI DI CALCOLO DELLA  
PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI**

**Dr. Fernando SACCO**

La legge di stabilità per il 2014 (n° 147/2013), trattando delle pensioni, ha modificato i criteri di calcolo della rivalutazione dei trattamenti pensionistici prevedendo, per il triennio 2014-2016, una aliquota unica da applicare, in misura decrescente, con riferimento non più ad una determinata fascia di pensione, come avveniva prima, ma all'importo complessivo del trattamento pensionistico in godimento.

Un meccanismo di calcolo certamente più agevole rispetto a quello precedentemente in vigore, ma che per i pensionati risulta più penalizzante risultando, alla fine, ridotto il beneficio economico che ne deriva per gli interessati comportando, infatti, un "incremento" modesto, irrisorio e insufficiente, in ogni caso, a garantire al percettore quell'adeguamento del trattamento pensionistico alle variazioni del costo della vita cui essenzialmente mira il meccanismo della perequazione automatica.

Per il 2014 il "beneficio" mensile va, infatti, da un minimo di euro 5,95 ad un massimo di 22,59 euro. Considerato, poi, che su tali importi vanno applicate le ritenute fiscali (tra il 23 e il 43 per cento, a secondo l'ammontare complessivo del trattamento pensionistico) nonché le addizionali IRPEF (regionale e comunale nelle misure fissate dalle rispettive amministrazioni locali) appare di per sé evidente quanto "modesto" sia il beneficio, tanto da sfiorare il ridicolo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 483, della legge n° 147 del 27 dicembre 2013 la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta, per il triennio 2014-2016, nella misura

- a) del 100 per cento della percentuale di variazione accertata dall'ISTAT per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS;
- b) del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il minimo predetto;
- c) del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il minimo predetto;
- d) del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il minimo predetto;
- e) del 40 per cento per il 2014 e del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Limitatamente al 2014 la norma in interesse dispone, altresì, che la rivalutazione **"non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS"**.

Malgrado il "monito" della Corte Costituzionale (sentenza n° 316 del 2010) per il quale i redditi da pensione non vanno colpiti ripetutamente dal momento che, essendo gli stessi sganciati dalla dinamica salariale, se non vengono adeguatamente tutelati e rivalutati con riferimento alle variazioni del costo della vita ed ai processi inflattivi in atto, finiscono presto con l'impoverirsi perdendo, a fronte della costante crescita dei prezzi dei beni e dei servizi destinati al consumo delle famiglie, il loro originario potere di acquisto, con la legge di stabilità 2014 il Governo ha

riproposto, **ancora una volta e per il terzo anno consecutivo**, il blocco della rivalutazione delle pensioni (questa volta per la quota dei trattamenti pensionistici superiori a 38.646 euro lordi all'anno).

Si sottolinea, anche, che il Governo, nella circostanza, non ha tenuto conto neanche del fatto che, al momento, è all'esame della Consulta la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 6 novembre 2013, delle norme che, per il biennio 2012-2013, hanno bloccato il meccanismo perequativo con riferimento alle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'INPS (circa 1450/1500 euro lordi al mese).

Si osserva, per ultimo, che una ulteriore penalizzazione per i pensionati è data anche dall'ammontare dell'aliquota da applicare alle pensioni di importo complessivo annuo superiore a sei volte il minimo INPS fissata, per il 2014, nella misura del 40 per cento mentre per gli anni successivi (2015 e 2016) la stessa è indicata nella misura del 45 per cento dell'indice di variazione del costo della vita accertato dall'ISTAT.

Tanto premesso, tenuto conto che l'indice di variazione del costo della vita, rilevato dall'ISTAT e recepito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M 20 novembre 2013, è pari a + 1,2 per cento, a partire dal 1° gennaio 2014 le pensioni saranno rivalutate nella misura quale riportata, al lordo delle ritenute fiscali, nel prospetto che segue

#### **Rivalutazione dei trattamenti pensionistici decorrente dal 1° gennaio 2014**

<b>PENSIONE MENSILE</b> (al lordo ritenuta fiscale)	<b>RIVALUTAZIONE</b>	<b>INCREMENTO MENSILE</b> (al lordo ritenuta IRPEF)	<b>RITENUTA FISCALE</b> (da applicare sull'importo corrisposto a titolo di rivalutazione)
<b>fino ad euro 1.486,29</b>  (pari a tre volte il trattamento minimo INPS)	<b>1,20 %</b>  (pari al 100 per cento indice ISTAT)	<b>da euro 5,95</b>  <b>ad euro 17,84</b>	<b>dal 23 al 27 per cento</b>
<b>fino ad euro 1981,72</b>  (pari a quattro volte il trattamento minimo)	<b>1,14%</b>  (pari al 95 per cento)	<b>da euro 16,94</b>  <b>ad euro 22,59</b>	<b>Il 27 per cento</b>

INPS)	indice ISTAT)		
<b>fino ad euro 2.477,15</b> (pari a cinque volte il trattamento minimo INPS)	<b>0,90 %</b> (pari al 75 per cento indice ISTAT)	<b>da euro 17,85</b> <b>ad euro 22,29</b>	<b>dal 27 al 38 per cento</b>
<b>fino a d euro 2.972,58</b> (pari a sei volte il trattamento minimo INPS)	<b>0,60 %</b> (pari al 50 per cento indice ISTAT)	<b>da euro 14,86</b> <b>ad euro 17,82</b>	<b>Il 38 per cento</b>
<b>oltre a 2.972,58 euro</b>	<b>0,48 %</b> (pari al 40 per cento indice ISTAT)	<b>euro 14,27 #)</b>	<b>dal 38 al 43 per cento</b>

#) Limitatamente al 2014 la rivalutazione opera esclusivamente sull'importo di 2.972,58 euro (pari a sei volte il trattamento minimo INPS).

Per la quota di pensione eccedente il limite anzidetto non è, pertanto, prevista per il 2014 alcuna rivalutazione. A disporre in tal senso è l'art. 1, comma 483, lettera e), della legge n° 147/2013.